



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SULLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 134 del 06/10/1997

Nota di lettura

L'istituto del referendum consultivo comunale in materia di esclusiva competenza locale è normato dallo Statuto e dal presente regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.134 del 6/10/1997.

Lo Statuto comunale è stato modificato più volte nel corso degli anni e da ultimo tramite l'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 16/2/2010.

Nella lettura del regolamento occorre pertanto tenere conto di quanto dispone lo Statuto.

Il regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 6/2/2007



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SULLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Il referendum previsto dall'art. 6 della legge 08.06.1990, n.142¹ e dall'art. 24 dello Statuto² della città di Genova può essere proposto su tutte le materie di competenza comunale e di esclusivo interesse locale, nei limiti e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e da questo Regolamento.

2. Il referendum può avere per oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ancorché esecutive, purché non abbiano avuto esecuzione e l'esito del referendum non determini la lesione di situazioni soggettive consolidate.³
Potrà inoltre avere per oggetto l'espressione di indirizzi su orientamenti o scelte di competenza dell'Amministrazione Comunale.

3. Non possono essere oggetto di referendum:

- a) lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- b) le questioni riguardanti singole persone o gruppi di individui;
- c) gli incarichi di competenza degli organi comunali;
- d) i tributi locali, le tariffe, i canoni, il bilancio;
- e) le attività vincolate o prescritte da Legge;
- f) gli atti riguardanti il personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali.

4. Il referendum previsto dall'art. 75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione⁴ ha per oggetto materia di competenza delle Circoscrizioni, di esclusivo interesse circoscrizionale, ferme le preclusioni di cui al precedente terzo comma; esso si svolge nell'ambito territoriale della Circoscrizione interessata.

ART. 2 – PROPOSTA DI REFERENDUM

1. Il referendum può essere proposto dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, per determinazione autonoma o su impulso del Sindaco, o da un Comitato Promotore composto da almeno cinquanta cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data di inizio delle sottoscrizioni autenticate della proposta referendaria.⁵

¹ L'art. 6 della legge n. 142 dell'08.06.1990 è stato sostituito dall'art. 8 del Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs.n.267/2000

² L'art. 24 dello Statuto è stato sostituito dall'art.23 dello Statuto vigente

³ Si veda l'art.23,c.3 dello Statuto: I referendum consultivi possono aver ad oggetto "proposte di revoca di deliberazioni del consiglio"

⁴ L'art.75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione è stato sostituito dall'art.78 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale vigente

⁵ Si veda l'art.23 dello Statuto:

- c.2 Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

2. La proposta di referendum deve contenere le precise indicazioni dell'argomento, della deliberazione o dell'atto cui si riferisce, deve essere formulata in termini tali da consentire risposte chiare, univoche ed omogenee e deve indicare il quesito unico da sottoporre a referendum.
3. La proposta di referendum viene inviata al Presidente del Consiglio Comunale, il quale entro 10 giorni la trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 4 ai fini del giudizio di ammissibilità.
4. L'iniziativa del referendum di cui al quarto comma dell'art. 1 è presa dal Consiglio di Circoscrizione a maggioranza assoluta dei componenti, ovvero da un Comitato Promotore composto di 50 cittadini italiani residenti nella Circoscrizione ed aventi i requisiti di cui al comma 1), e sottoscritta da un quinto degli aventi diritto al voto nella Circoscrizione interessata, qualora inferiore a 12.000.

ART. 3 - AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Le proposte di referendum di cui al presente regolamento sono sottoposte al preventivo giudizio di ammissibilità da parte della Commissione di cui al successivo art. 4.
2. Il giudizio di ammissibilità dovrà contemplare la valutazione circa la rispondenza del quesito referendario rispetto alle materie ammesse dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché la chiarezza, l'omogeneità e l'univocità del quesito proposto.
3. La Commissione, entro i quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta, trasmette il proprio parere, debitamente motivato, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale o il Presidente del Consiglio di Circoscrizione entro i successivi 10 giorni, invita la giunta a predisporre l'eventuale variazione di bilancio per finanziare le spese occorrenti per l'organizzazione del referendum.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei referendum, nominata dalla Giunta Comunale, è composta dal Segretario Generale, che la presiede, dal Difensore Civico, se nominato, o, in mancanza, dal Difensore Civico della Regione, da un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale, da un Professore Universitario di ruolo di discipline giuridiche designato dal Rettore e da un Avvocato amministrativista designato dal Presidente dell'ordine.

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

b) i cittadini residenti nel Comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

(Annotazione: lo Statuto non richiede il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo in tal modo il diritto di voto ai cittadini appartenenti all'Unione Europea regolarmente/legittimamente residenti nel Comune iscritti nelle apposite liste elettorali aggiuntive dell'Unione europea)

- c.5 Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2

ART. 5 – RICHIESTA DI REFERENDUM

1. La richiesta di referendum è proposta:

- a) dalla Giunta, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti assegnati;
- b) dal Consiglio Comunale, con determinazione autonoma, riportante il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati;
- c) dal Consiglio Comunale, a richiesta del Sindaco assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, nell'ipotesi prevista dal 2° periodo dell'ottavo comma dell'art.24 dello Statuto;
- d) dal Comitato Promotore, sottoscritta da 12.000 cittadini, così individuati:
 - cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - cittadini italiani residenti nel Comune di Genova non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, che abbiano compiuto, all'atto della sottoscrizione, il sedicesimo anno di età.⁶

2. Nel caso di referendum circoscrizionale i sottoscrittori di cui alla lettera d) possono essere in numero pari ad un quinto degli aventi diritto al voto nella Circoscrizione se inferiore a 12.000.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del primo comma le firme dei richiedenti devono essere apposte su moduli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata recanti nella prima facciata la proposta e il quesito da sottoporre al referendum.

4. I moduli di cui al comma precedente devono essere preventivamente vidimati dal Segretario Generale del Comune, o da suo incaricato, con l'indicazione della data e dell'ordine progressivo di vidimazione.

5. La richiesta dovrà essere presentata, a pena di nullità, entro 60 giorni dalla data di vidimazione del modulo numerato con il n. 1.

6. L'autenticità delle firme dei sottoscrittori può essere attestata, da parte dei soggetti aventi i requisiti per farlo, anche in modo cumulativo, in calce ai moduli predisposti per la firma dei richiedenti.

7. La qualità dei sottoscrittori di elettore del Comune di Genova o di cittadino residente nel Comune stesso non ancora maggiorenne deve essere attestata dai competenti uffici del Comune entro 3

⁶ L' art. 24 dello Statuto è stato sostituito dall'art.23 dello Statuto vigente.

L'art.23 dello Statuto vigente dispone:

- c.2 Hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
- b) i cittadini residenti nel Comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (Annotazione: lo Statuto non richiede il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo in tal modo il diritto di voto ai cittadini appartenenti all'Unione Europea regolarmente/legittimamente residenti nel Comune iscritti nelle apposite liste elettorali aggiuntive dell'Unione europea

- c.5 Le iniziative referendarie possono essere assunte dal Sindaco, dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati o da 6.000 aventi diritto al voto, come individuati al comma 2

- c.8 Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di non più di due consultazioni referendarie. Il Sindaco può proporre al Consiglio Comunale l'indizione di referendum che, per l'eccezionale importanza ed urgenza dell'oggetto, sia opportuno svolgere comunque. Il consiglio decide a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

giorni dalla presentazione, in calce ai moduli di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero con attestazioni separate rilasciate dagli uffici medesimi.

8. La richiesta di referendum, corredata dalla documentazione e dall'attestazione prevista dal presente articolo, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 6 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL REFERENDUM

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e dell'art. 75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali e i cittadini italiani iscritti nel registro della popolazione residente nel Comune di Genova che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.⁷

2. Il periodo di iscrizione si intende maturato:

- per i componenti del Comitato Promotore di cui al precedente art. 4, comma 1, lett.d), alla data della richiesta di referendum;
- per i sottoscrittori, alla data di sottoscrizione della proposta referendaria;
- per i votanti, alla data di svolgimento del referendum.

ART. 7 - INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Ricevute le richieste di referendum di iniziativa popolare, il Presidente del Consiglio Comunale le trasmette entro 7 giorni alla Commissione di cui all'art. 4 per il giudizio di ammissibilità della proposta e per le operazioni di verifica del numero delle sottoscrizioni e della regolarità delle stesse.

2. La Commissione, che per l'espletamento delle operazioni previste al comma 1) si avvale di personale del Comune all'uopo incaricato, dovrà concludere l'operazione di verifica nei 30 giorni successivi, comunicandone gli esiti al Presidente del Consiglio Comunale, o al Presidente del Consiglio della Circoscrizione, o al Comitato Promotore secondo la rispettiva competenza.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevuta l'attestazione di regolarità da parte della Commissione, indice il referendum, fissandolo in una giornata di domenica compresa tra i mesi di giugno e ottobre, a condizione che non risultino indette nello stesso giorno consultazioni elettorali o referendarie che interessino il Comune di Genova.⁸

4. Per ogni anno solare non possono essere indetti più di due referendum, mentre i restanti, saranno rinviati all'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.

In caso di richieste eccedenti saranno indetti i referendum la cui richiesta sia pervenuta prima in ordine temporale.

⁷ L' art. 24 dello Statuto è stato sostituito dall'art.23 dello Statuto vigente

L'art.75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione è stato sostituito dall'art.78 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale vigente

L'art.23,c.2 dello Statuto stabilisce che hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

b) i cittadini residenti nel Comune di Genova, non ancora iscritti nelle liste elettorali in quanto non maggiorenni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età

(Annotazione: lo Statuto non richiede il requisito della cittadinanza italiana, riconoscendo in tal modo il diritto di voto ai cittadini appartenenti all'Unione Europea regolarmente/legittimamente residenti nel Comune iscritti nelle apposite liste elettorali aggiuntive dell'Unione europea)

⁸ L'art.8 dello Testo Unico Enti Locali dispone che i referendum comunali non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

5. Il Sindaco, in deroga a quanto stabilito al comma precedente ed in ragione di argomenti di particolare ed eccezionale importanza ed urgenza, può proporre al Consiglio Comunale l'indizione di referendum che ritenga opportuno svolgere. In tale circostanza il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 8 – REVOCA, SOSPENSIONE O RINUNCIA AL REFERENDUM

1. Il Presidente del Consiglio Comunale sospende il referendum quando sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino sei mesi al suo scioglimento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale ovvero il Sindaco, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di revoca del referendum quando:

- a) sia stata promulgata una legge che disciplini la proposta sottoposta a proposta di referendum;
- b) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria.

3. Sulla proposta indicata al secondo comma – lett. b) dal presente articolo decide il Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Il referendum di iniziativa popolare non si svolge in caso di rinuncia del Comitato Promotore, comunicata al Sindaco o al Presidente del Consiglio 15 giorni prima della data di prevista effettuazione.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Il Presidente del Consiglio dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, all'Albo Pretorio del Comune, nelle sedi dei Consigli di Circoscrizione ed in altri luoghi pubblici.

2. Nel manifesto indicato al primo comma od attraverso altri mezzi di informazione il Presidente del Consiglio deve indicare la sede dove gli elettori devono recarsi a votare, muniti del certificato elettorale o del documento sostitutivo e/o del documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione.

3. La Giunta individua, di volta in volta, le forme più idonee e più economiche delle modalità di convocazione degli aventi diritto alla votazione. Devono essere convocati i cittadini italiani aventi titolo alla consultazione, iscritti nell'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE).

4. I seggi elettorali devono trovare preferibilmente collocazione nelle sedi circoscrizionali, nelle biblioteche territoriali ed in altre strutture comunali; in caso di accertata insufficienza dei suddetti locali si ricorre alle scuole pubbliche.

5. Per la propaganda elettorale si fa riferimento alla vigente disposizione di legge in materia.

6. L'ufficio elettorale di sezione è composto di 3 membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, e da un segretario, designati dalla Commissione elettorale comunale, attingendo all'Albo degli scrutatori. Il Presidente nomina il Segretario. Si applicano per i requisiti e le incompatibilità dei componenti del seggio le norme di legge.

7. A cura dell'ufficio elettorale comunale, sentita la commissione per il referendum, saranno predisposte e distribuite in tempo utile ai Presidenti di sezione apposite istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti richiesti dal procedimento elettorale.

8. Delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio il Presidente redige apposito verbale in duplice copia, secondo il modello predisposto dal competente ufficio elettorale del Comune.

A scrutinio ultimato, il Presidente del seggio provvede a formare e ad inviare al competente ufficio elettorale comunale i plichi contenenti:

- le schede bianche, nulle o riportanti voti nulli;
- le schede valide;
- una copia del verbale.

La seconda copia del verbale è inviata alla commissione per il referendum.

9. Le operazioni di voto sono limitate ad una giornata, di domenica, dalle ore 7.00 alle 20.00.

10. Lo scrutinio viene effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

ART. 10 –PARTECIPAZIONE ALLE OPERAZIONI DELLA SEZIONE ELETTORALE

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre agli elettori della sezione:

- i componenti del Comitato Promotore;
- i Consiglieri Comunali;
- i rappresentanti del Comitato Promotore e dei Gruppi Consiliari, designati rispettivamente dal Presidente del Comitato Promotore e dai Capigruppo, con le facoltà previste dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali possono comunque assistere a tutti i referendum contemplati dal presente regolamento.

ART. 11 – UFFICIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

1. E' costituito l'Ufficio Comunale per le Consultazioni Referendarie; esso è composto dal Direttore dei Servizi Civici, che lo presiede, dai Dirigenti del Settore Servizi Demografici e Decentramento e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale. L'Ufficio si avvale della collaborazione di funzionari e dipendenti del Settore Servizi Demografici.

2. All'Ufficio Consultazioni Referendarie è demandato il compito del controllo sulla organizzazione e sullo svolgimento delle operazioni referendarie, di predisposizione di modelli e verbali, di accertamento e verifica degli esiti della consultazione, di applicazione delle norme vigenti in materia elettorale o referendaria, in quanto applicabili ai referendum di cui al presente regolamento, di proclamazione dei risultati.

ART. 12 – VALIDITA' DEL REFERENDUM

1. Per la validità della consultazione referendaria è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

2. L'Ufficio Comunale per le Consultazioni Referendarie verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato entro 10 gg. dal suo svolgimento, comunicandolo al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 13 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum delibera sulla materia assoggettata a consultazione referendaria.
2. La deliberazione relativa al mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivata ed approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 14 – SPESE

1. Le spese relative agli adempimenti di cui al presente regolamento, comprese quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico del comune e sono liquidate in proporzione a quelle previste dalla Legge 13.03.1980, n. 70 e successive modifiche, con determinazione dei dirigenti cui sono assegnati i relativi fondi dalla Giunta Comunale.
2. Gli stanziamenti per far fronte alle spese derivanti dagli adempimenti di cui il presente regolamento sono disposti dal consiglio Comunale a condizione di non distogliere risorse necessarie per l'espletamento dei Servizi essenziali obbligatori e dei compiti di istituto.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per il referendum previsto dall'art. 75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione⁹ si intendono sostituiti, nelle disposizioni recate dal presente Regolamento, il Consiglio di Circoscrizione al Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio di Circoscrizione al Presidente del Consiglio Comunale e il Consigliere Circoscrizionale al Consigliere Comunale, gli elettori o residenti nella Circoscrizione agli elettori o residenti nel Comune.
2. Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge che disciplinano le consultazioni referendarie o le elezioni, in quanto applicabili.

⁹ L'art.75 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione è stato sostituito dall'art.78 del Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale vigente